

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 27 MAGGIO 2016

n. 61



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA BIS"

Nuovo Statuto 25624

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA BIS"

Nuovo Statuto.UNIONE DEI COMUNI
"TERRA DI LEUCA BIS"

(MONTESANO-RUFFANO-SPECCHIA)

(Nuovo)
STATUTO

(art.32 del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267)

RIAPPROVATO CON DELIBERA C.U. n.3 del 08.04.2016

INDICE**TITOLO I-PRINCIPI FONDAMENTALI**

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Obiettivi prioritari
Articolo 4	Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
Articolo 5	Sede, stemma o gonfalone
Articolo 6	Durata e scioglimento
Articolo 7	Recesso

TITOLO II - COMPETENZE

Articolo 8	Oggetto
Articolo 9	Ulteriori trasferimenti di competenze

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO**Capo I - Organi dell'Unione**

Articolo 10	Organi
-------------	--------

Capo II - Consiglio dell'Unione

Articolo 11	Composizione del Consiglio
Articolo 12	Competenze
Articolo 13	Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 14	Decadenza o dimissioni dei Consiglieri

Capo III - Presidente e Giunta dell'Unione

Articolo 15	Elezioni del Presidente
Articolo 16	Composizione e nomina della Giunta
Articolo 17	Il Presidente
Articolo 18	Il Vicepresidente
Articolo 19	La Giunta
Articolo 20	Dimissioni dalla carica di Assessore
Articolo 21	Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente
Articolo 22	Normativa applicabile

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23	Principi generali
Articolo 24	Principi in materia di gestione del personale

- Articolo 25 Principi di collaborazione
Articolo 26 Direttore generale dell'Unione
Articolo 27 Il Segretario generale dell'Unione
Articolo 27bis Funzioni e responsabilità della dirigenza negli uffici

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Articolo 28 Principi della partecipazione

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

- Articolo 29 Finanza e fiscalità dell'Unione
Articolo 30 Bilancio e programmazione finanziaria
Articolo 31 Ordinamento contabile e servizio finanziario
Articolo 32 Revisione economica e finanziaria
Articolo 33 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

Capo I - Norme transitorie

- Articolo 34 Atti regolamentari
Articolo 35 Sede provvisoria
Articolo 36 Fondo spese

Capo II - Norme finali

- Articolo 37 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Articolo 38 Proposte do modifica dello statuto
Articolo 39 Conferenza dei Sindaci
Articolo 40 Norma finale

STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

- 1) Il presente statuto, approvato dai Consigli comunali di Specchia, Montesano Salentino e Ruffano, con le maggioranze richieste per le modifiche statuarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.
- 2) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 3) In ogni momento, altri comuni possono manifestare la volontà di aderire all'Unione; la collaborazione tra l'Unione e l'ente che ha interesse ad aderire viene avviata mediante appositi incontri e/o conferenze di servizi tra gli organi rappresentativi dell'Unione e del Comune. L'adesione all'Unione avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del presente statuto, nelle forme previste dalla legge; la deliberazione del Consiglio Comunale dovrà essere recepita da apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.

Art.2

Finalità

- 1) E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.
- 2) L'Unione dei Comuni Specchia, Montesano Salentino e Ruffano, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
- 3) L'Unione dei Comuni Specchia, Montesano Salentino e Ruffano, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
- 4) L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Lecce, della Regione Puglia, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 5) L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Art.3

Obiettivi prioritari

- 1) Sono obiettivi dell'Unione:

- a) promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- d) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
- e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- f) valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;
- g) mantenere costanti e produttivi rapporti con i comuni e le Unioni limitrofe;
- h) individuare forme stabili di collaborazione, con altre Unioni o con altri Comuni vicini soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Art.4

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

- 1) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
- 2) In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art.5

Sede, stemma e gonfalone

- 1) La sede legale dell'Unione è situata presso la sede Municipale del Comune di Specchia.

- 2) Gli organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in località diverse, purchè nell'ambito del territorio dell'Unione.
- 3) L'Unione può dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone.

Art.6 **Durata e scioglimento**

- 1) L'Unione è a tempo indeterminato
- 2) L'Unione viene dichiarata sciolta nel caso di recesso di uno o più Comuni lasciando un solo comune aderente all'Unione.
- 3) Lo scioglimento avrà decorrenza successivamente ai seguenti adempimenti:
 - Verificatisi i presupposti per lo scioglimento dell'Unione, il Consiglio dell'Unione delibera la messa in liquidazione dell'Unione;
 - La giunta dell'Unione nomina un commissario liquidatore, il quale, nei 60 giorni successivi, dovrà depositare la proposta di bilancio ed il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun Comune;
 - La funzione di liquidatore dovrà terminare entro il 31/12 dell'anno successivo all'incarico.
- 4) Nel caso di scioglimento il personale dell'Unione viene retrocesso alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti.
- 5) La Giunta approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.
- 6) Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta ai sensi del successivo art. 7, comma 5.
- 7) Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di recesso e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dalla giunta dell'Unione.

Art 7 **Recesso**

- 1) Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statuarie.
- 2) Il recesso deve essere deliberato entro il mese di Settembre ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
- 3) In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi:

- a) all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
 - b) ai singoli Comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o da specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dei singoli servizi.
- 4) In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b).
- 5) Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza d'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato di comune accordo. In caso di mancato accordo, la nomina avverrà a cura del Presidente del Tribunale di Lecce.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8

Oggetto

- 1) I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici
- 2) E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 1. coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro e della protezione civile;
 2. polizia municipale
 3. servizi sociali;
 4. trasporto locale e scolastico;
 5. mensa scolastica;
 6. servizi cimiteriali;
 7. retribuzioni, formazione e aggiornamento del personale;
 8. contrattazione decentrata;
 9. rifiuti solidi urbani;
 10. gestione dei servizi catastali;
 11. ufficio tecnico, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni e/o dell'Unione;
 12. commercio;
 13. informatizzazione;
 14. servizi ambientali;
 15. anagrafe e stato civile;
 16. servizi culturali;
 17. politiche comunitarie;
 18. agricoltura;
 19. sportello unico.
- 2 bis) Il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi avverrà a seguito di apposita delibera dei rispettivi Consigli Comunali;
- 3) L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria

delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

- 4) I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui ai commi 2 e 2bis sono adottati dalle rispettive Giunte mediante apposita convenzione di servizio, poi recepiti da parte dell'Unione. Tali provvedimenti avranno i contenuti di cui al 1° comma del successivo art.9.
- 5) Qualora taluno dei servizi indicati al comma 2 risulti già gestito in associazione con altri Comuni, il suo trasferimento all'Unione potrà avvenire alla scadenza della relativa convenzione, oppure prima in caso di recesso del Comune interessato.

Art.9

Ulteriori trasferimenti di competenze

- 1) Il trasferimento di competenze si perfeziona mediante una convergenza di deliberazioni tra l'Unione e tutti i Comuni. In dette deliberazioni, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che, nella successione della titolarità dei rapporti, possano determinarsi forme di pregiudizio alla regolarità ed alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
- 2) Al seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.
- 3) Il conflitto di competenza, attivo o passivo tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 dell' art. 7.

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – Organi dell'Unione

Art. 10

Organi

- 1) Sono organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
- 2) Tutti i membri degli organi dell'Unione decadono automaticamente dalla carica rivestita nell'ambito dell'Unione in ogni ipotesi di cessazione dalla carica (rispettivamente di Sindaco, assessore o consigliere) all'interno del Comune di appartenenza.
- 3) I requisiti, lo status e le prerogative dei componenti degli organi dell'Unione sono determinati per legge.
- 4) Tutte le cariche dell'Unione sono esercitate a titolo gratuito.

CAPO II- Consiglio dell'Unione

Art.11

Composizione del Consiglio

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da n.12 consiglieri così ripartiti in base alla popolazione di ciascuno di essi:
 - Comune di Specchia n.4 consiglieri, di cui uno di minoranza;
 - Comune di Montesano Salentino n.3 consiglieri, di cui uno di minoranza;
 - Comune di Ruffano n.5 consiglieri, di cui uno di minoranza.
- 2) Ciascun Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alla sua elezione, provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione con voto limitato a uno e di cui almeno un rappresentante per ciascun Comune in rappresentanza delle minoranze. Le deliberazioni relative, divenute esecutive ai sensi di legge, sono immediatamente inviate al Presidente del Consiglio dell'Unione, che provvede alla convocazione della nuova assemblea ai fini del suo insediamento entro i dieci giorni successivi al ricevimento dell'ultima deliberazione.
- 3) In caso di adesione all'Unione di nuovi Comuni viene ricalcolata la distribuzione dei seggi garantendo a ciascun Comune almeno tre rappresentanti.
- 4) Possono essere eletti membri del Consiglio dell'Unione anche gli Assessori dei Comuni associati, purché non esterni ai rispettivi Consigli comunali
- 5) Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento interno per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.12

Competenze

- 1) Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
- 2) Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
- 3) Il documento programmatico presentato dal Presidente e definito e/o adeguato da Consiglio sostituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente e di verifica periodica della sua attuazione da parte del Presidente o degli Assessori dell'Unione.
- 4) Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui a comma 3.
- 5) Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge, per statuto o per regolamento gli sono attribuite.

Art.13**Diritti e doveri dei Consiglieri**

- 1) I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
- 2) I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 14**Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

- 1) Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori di Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
- 2) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3) La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate della legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
- 4) Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, al quale il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede con urgenza alla relativa sostituzione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza dei propri membri in seno al Consiglio dell'Unione.
- 5) Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del mandato elettorale, per qualsiasi ragione, confluisce in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario e determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio Comunale con altro componente.

CAPO III – Presidente e la Giunta dell'Unione**Art.15****Elezione del presidente**

- 1) Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Specchia, il Consiglio elegge Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
- 2) Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dai componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è eletto Presidente il Sindaco del Comune con maggiore popolazione.

- 3) La carica di Presidente dell'Unione ha la durata di un anno. Trenta giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio dell'Unione procede alla nomina del nuovo Presidente tra i restanti Sindaci dei Comuni Associati. Il Sindaco che è stato Presidente dell'Unione non può essere rieletto Presidente se non dopo che tutti gli altri Sindaci dei Comuni dell'Unione abbiano ricoperto la stessa carica. Ciò vale anche per le successive turnazioni. Il nuovo Presidente assume le funzioni alla scadenza del mandato annuale del Presidente in carica.
- 4) Nella stessa seduta il Consigliere elegge il Presidente e due Vice Presidenti dello stesso Consiglio, scelti tra i Consiglieri dei Comuni dell'Unione. Appena eletto, il Presidente del Consiglio assume la presidenza dell'assemblea.
- 5) L'elezione dei Vice Presidenti scelti uno tra i membri del gruppo di minoranza e uno tra i membri del gruppo di maggioranza, ha luogo con votazione separata subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art.16

Composizione e nomina della Giunta

- 1) La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e dagli altri Sindaci dei Comuni dell'Unione.
- 2) Uno degli Assessori è nominato Vice Presidente.
- 3) Il Vicepresidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente.
- 4) Il Presidente dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile da tenersi entro 20 giorni dalla data di elezione dello stesso Presidente.
- 5) Il Presidente dà comunicazioni della nomina della Giunta al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile da tenersi entro 20 giorni dalla data di elezione dello stesso Presidente.

Art.17

Il Presidente

- 1) Il Presidente svolge funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione, garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art.18

Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall' Assessore più anziano d'età.

Art.19
La Giunta

- 1) La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
- 2) Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
- 3) La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto o dal regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art. 20
Dimissioni dalla carica di Assessore

- 1) Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

Art.21
Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente

- 1) Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 2) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3) Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione, di Assessore e di componente del Consiglio.
- 4) Nei casi previsti dai commi precedenti, la Giunta è presieduta dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Unione.

Art.22
Normativa applicabile

- 1) Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**Art.23****Principi generali**

- 1) L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
- 2) L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25.

Art.24**Principi in materia di gestione del personale**

- 1) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 2) Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art.25**Principi di collaborazione**

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria di ufficio.
- 3) Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
- 4) L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare e unificare i diversi metodi e strumenti esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 26**Direttore generale dell'Unione**

- 1) Il presidente dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata è di tre anni. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.27**Il Segretario Generale dell'Unione**

- 1) Il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di uno dei Comuni aderenti all'Unione provvedendo a nominarlo al momento del suo insediamento. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il segretario può essere revocato con atto della Giunta dell'Unione per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
- 2) Alla scadenza del mandato del Presidente, il Segretario continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Segretario.
- 3) In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni sono attribuite dal Presidente ad altro Segretario dei Comuni associati.
- 4) Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
- 5) Il segretario inoltre:
 - a. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
 - b. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Art.27 bis**Funzioni e responsabilità della dirigenza e degli uffici**

- 1) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti o ai funzionari dell'Unione mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Le funzioni sono conferite con incarichi a tempo determinato di norma a dirigenti o funzionari apicali dell'Unione. Le funzioni gestionali inoltre possono essere attribuite a dirigenti o funzionari dei comuni appartenenti all'Unione, a tal fine comandati o distaccati all'Unione dall'amministrazione di appartenenza, anche con comandi o distacchi a tempo parziale.
- 2) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può altresì avvenire mediante contratto a tempo determinato, entro i limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma, sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**Art.28****Principi della partecipazione**

- 1) L'Unione di Specchia, Montesano Salentino e Ruffano, garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
- 2) L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni o comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
- 3) L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti o fornendo una informazione completa della propria attività.
- 4) Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'**Art. 29****Finanza e fiscalità dell'Unione**

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie trasferite.
- 2) L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
- 3) Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
- 4) Ciascun Comune aderente all'Unione partecipa ai relativi costi in proporzione alla propria popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Potranno inoltre, comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, essere adottati criteri diversi da quello della popolazione, al fine di prendere in considerazione aspetti o elementi particolari che possono incidere in modo variabile per ciascun ente nel riparto della compartecipazione. Per la determinazione delle quote di spesa a carico dei Comuni, si tiene conto delle entrate proprie dell'Unione, dei trasferimenti dello Stato e di ogni altro introito il cui ammontare complessivo va detratto preliminarmente dalle passività da ripartire. Per il personale dipendente dai Comuni, trasferito, distaccato o comandato dall'Unione per il funzionamento dei servizi trasferiti, il costo retributivo, comprensivo dei relativi oneri riflessi, sarà versato alla tesoreria del nuovo ente da parte dei Comuni interessati fino a che lo Stato non avrà provveduto ad una eventuale redistribuzione dei trasferimenti ordinari e straordinari fra i suddetti Comuni e l'Unione.

Art.30**Bilancio e programmazione finanziaria**

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se

necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

- 2) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 3) L'attività economico- finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti locali.

Art. 31

Ordinamento contabile e servizio finanziario

- 1) L'ordinamento contabile dell'Unione o, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art.32

Revisione economica e finanziaria

- 1) La revisione economico-finanziaria è svolta dai revisori nominati secondo le procedure stabilite per gli enti locali.
- 2) Il regolamento di contabilità dell'Unione, disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 33

Affidamento del servizio di tesoreria

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto bancario.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – Norme transitorie

Art.34

Atti regolamentari

- 1) Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che sostituiscono l'Unione.

Art.35

Sede provvisoria

- 1) Fino alla scelta della sede definitiva, la residenza dell'Unione resta nel Comune di Specchia, in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art.36

Fondo spese

- 1) Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è

proporzionale al numero degli abitanti di ogni singolo Comune risultante al 31 dicembre 2000. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno 2001. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

CAPO II – Norme finali

Art. 37

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

- 1) Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione, determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
- 2) Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Art.38

Proposte di modifica dello statuto

- 1) Le modifiche del presente statuto, sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le procedure e la maggioranza previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- 2) Il presente Statuto è pubblicato nel BUR, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti, per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 3) Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 39



Conferenza dei Sindaci

- 1) Qualora specifiche disposizioni di legge lo prevedano, viene costituita la Conferenza dei Sindaci.
- 2) La Conferenza dei Sindaci è organo dell'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza. Il Presidente dell'Unione può chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività.
- 3) Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

Art.40

Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
- 2) Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)